



La condotta dolosa del responsabile elide lâ??eventuale concorso colposo della vittima

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 18 febbraio 2025 n. 4263) precisa che: â??â?•lâ??art. 1227, primo comma, c.c. e lâ??art. 2054, primo comma, c.c. di riflesso, sono stati applicati in modo manifestamente erroneo. Il fatto doloso del conducente assorbe la rilevanza della condotta imprudente del pedone e lo fa perché, sul piano causale, il carattere doloso del comportamento tenuto dal conducente elide ogni concorso causale della condotta del **pedone**. La ragione \tilde{A} " naturalmente che, se non fosse stata tenuta una condotta dolosa, ma solo colposa dal conducente, lâ??evento non si sarebbe verificato. Viene in rilievo il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo cuiâ?• In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, la norma dellâ??art. 1227 cod. civ. (richiamata dallâ??art. 2056, primo comma, stesso codice) â?? concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato â?? non Ã" applicabile nellâ??ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione della??autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva lâ??evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolaritA causale (Cass. 3, n. 20137 del 18/10/2005; Cass., 3, n. 9209 del 30/8/1995; Cass., 3, n. 5679 del 23/3/2016, Cass., 3, n. 23024 del 22/8/2024)â??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 28 Mar 2025